

Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore “Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici”

Servizio 9° - Ufficio Tecnico Edilizia – Gestione Beni Immobili Patrimoniale, Scolastica

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotp.net - C.F. : 93004780818

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

(art. 60 e art. 36 comma 9/bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

Procedura di Gara Telematica MEPA

OGGETTO: Progetto di adeguamento antincendio Ex Archivio di Stato.

CUP: H93C20000020003

CIG : 940037178C

SCHEMA DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando disciplinanti le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da presentare a corredo delle stesse, alla procedura di svolgimento della gara e ai criteri di aggiudicazione.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con la Determinazione Dirigenziale a contrarre N. ____ del _____ (N. Generale _____) del Settore **Gestione e Coordinamento dei Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione** e avverrà con l'utilizzo del mercato elettronico (MEPA) secondo quanto previsto negli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 (d'ora in avanti Codice) mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del “Codice” e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis, del “Codice”, con il calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 del Codice medesimo che non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e con la procedura di inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del Codice.

Luogo di esecuzione dell'appalto : **Comune di Trapani** - Codice NUTS: **ITG11**

CPV: **45454000-4** Procedimento ai sensi dell'art. 31 del *codice* è l'**arch. Antonino Massimo GANDOLFO**

Il Direttore dei lavori è l'**arch. Giuseppe Saitta**

2. DOCUMENTI DI GARA

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara:

1) Elaborati:

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO EX ARCHIVIO DI STATO DI TRAPANI				
ELENCO ELABORATI - PROGETTO ESECUTIVO				
CODICE			FASCICOLO	REV
ELABORATI GENERALI				
GEN		001	Relazione tecnica generale	0 – NOVEMBRE 2021
PROGETTO ECONOMICO				
ECN		001	Computo metrico estimativo	1 – LUGLIO 2022
ECN		002	Elenco dei prezzi	1 – LUGLIO 2022
ECN		003	Analisi dei prezzi	1 – LUGLIO 2022
ECN		004	Incidenza manodopera	1 – LUGLIO 2022
ECN		005	Cronoprogramma dei lavori	1 – LUGLIO 2022
ECN		006	Schema di contratto	1 – LUGLIO 2022
ECN		007	C.S.A.	1 – LUGLIO 2022
PROGETTO ARCHITETTONICO				
ARC		001	PLANIMETRIA GENERALE	0 – NOVEMBRE 2021
ARC		002	PIANTE STATO DI FATTO	0 – NOVEMBRE 2021
ARC		003	SEZIONI E PROSPETTO STATO DI FATTO	0 – NOVEMBRE 2021
ARC		004	PIANTE STATO DI PROGETTO	0 – NOVEMBRE 2021
ARC		005	SEZIONI E PROSPETTO STATO DI PROGETTO	0 – NOVEMBRE 2021
ARC		006	PIANTE CON INDICAZIONE INTERVENTI	0 – NOVEMBRE 2021
PROGETTO ANTINCENDIO				
ANT		01A	VALUTAZIONE PROGETTO	0 – NOVEMBRE 2021
ANT		01B	RELAZIONE CARICO D'INCENDIO	0 – NOVEMBRE 2021
ANT		01C	RELAZIONE IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI	0 – NOVEMBRE 2021
ANT		01D	RELAZIONE DI CALCOLO RETE IDRICA	0 – NOVEMBRE 2021
ANT		002	PIANTE DI PROGETTO - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	0 – NOVEMBRE 2021
ANT		003	SCHEMA RAGGIO DI COPERTURA RIVELATORI OTTICI DI FUMO	0 – NOVEMBRE 2021
ANT		004	LAYOUT SCAFFALATURE	0 – NOVEMBRE 2021
ANT		005	LAYOUT SCAFFALATURE E IMPIANTO ANTINCENDIO	0 – NOVEMBRE 2021
ANT		006	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	0 – NOVEMBRE 2021
PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO				
IMP		001	RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO	0 – NOVEMBRE 2021
IMP		01A	SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO	0 – NOVEMBRE 2021
IMP		002	PIANTE DI PROGETTO - IMPIANTO ELETTRICO	0 – NOVEMBRE 2021
IMP		003	LAYOUT SCAFFALATURE E SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO	0 – NOVEMBRE 2021
ELABORATI SICUREZZA				
SIC		001	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	0 – NOVEMBRE 2021
PIANO DI MANUTENZIONE				
MAN		001	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA	0 – NOVEMBRE 2021

2) Bando di Gara

3) Disciplinare di gara

4) Modulistica per offerta costituita da :

- All. 1 Modello domanda di Partecipazione
- All. 2 Modello di dichiarazione regolarità contributiva
- All. 3 Modello Patto Integrità
- All. 4 Modello Dichiarazione Protocollo di Legalità
- All. 5 Modello DGUE

2.2 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del "Codice", i concorrenti sono tenuti ad indicare, in fase di registrazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del "Codice" a mezzo **piattaforma telematica MEPA**.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In nessun caso la S.A. potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente al momento della registrazione sul portale gare. Si provvederà altresì, nel rispetto dell'art. 29 del "Codice" alle pubblicazioni di rito.

Ai fini dello svolgimento della gara tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori Economici avvengono mediante la Piattaforma informatica **MEPA**.

Le richieste di chiarimenti da parte degli O.E. concorrenti dovranno pervenire alla "Stazione Appaltante" esclusivamente mediante la piattaforma telematica attraverso l'apposita sezione, nell'area riservata alla presente Gara **almeno 8 (otto)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviate per PEC o altro mezzo al di fuori del portale gare. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art.74 del "Codice" le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite dal RUP della Stazione Appaltante ed unicamente attraverso stesso mezzo almeno **5 (cinque)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante si ritiene si d'ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancata risposte ai concorrenti che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione Server, errori nell'invio di posta elettronica ecc.).

E' pertanto onere degli O.E. concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Progetto di adeguamento antincendio Ex Archivio di Stato.

CUP: H93C20000020003

CIG: 940037178C

CPV: 45454000-4

L'importo complessivo dell'appalto ammontano ad **549.899,19 €** inclusi i costi della sicurezza, pari ad **3.417,27 €** non soggetti a ribasso. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante nella determinazione dell'importo posto a base di gara ammontano ad **108.143,69 €**.

4. DURATA DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

4.1 DURATA

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180 (centottanta)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come indicato al Capo 4 Art. 4.10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4.2 IMPORTO A BASE DI GARA 546.481,92 € al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso di **3.417,27 €**.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA

E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni 45 del *Codice*, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice*, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel proseguo aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice*, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazioni di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del *Codice* i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del *Codice* sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale;

In particolare gli Operatori Economici di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del “Codice nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 47 e 48 del “Codice”, nello specifico:

- I concorrenti che partecipano in Consorzi Ordinari, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1^a periodo del “Codice”, non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Consorzi Ordinari medesimi, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta. La partecipazione e la costituzione dei Consorzi Ordinari di concorrenti, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 48, comma 8, del “Codice”. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all'art. 92 del “Regolamento di esecuzione”.

- I concorrenti che partecipano in Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1^a periodo del “Codice”, non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo. Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall'art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento medesimo, rispetto a quello risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La partecipazione e la costituzione dei Raggruppamenti Temporanei, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui

all'art. 48, comma 8, del "Codice". Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al raggruppamento di cui all'art. 92 del "Regolamento di esecuzione".

- I Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, e Consorzi tra Imprese Artigiane indicati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. b) del "Codice", sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2^a periodo del "Codice", per quali Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio fra Società Cooperative. Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del "Codice" è consentito designare ai fini dell'esecuzione dei lavori un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all'art. 92 del "Regolamento di Esecuzione".

- I Consorzi Stabili, indicati ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. c) del "Codice", sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2^a periodo del "Codice", per quali Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l'esecuzione delle opere è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il Consorziato. E' vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile. I Consorzi Stabili, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del "Codice", eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del "Codice" è consentito designare ai fini dell'esecuzione dei lavori un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al Consorzio di cui all'art. 92 del "Regolamento di Esecuzione".

- Le reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f del *Codice* rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di ordine comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete – contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete preveda mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di partecipazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole, (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un Raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un R.T.I. costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione;

Se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

- I soggetti indicati ai sensi dell'art. 45 lettera g) del "Codice", che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240.

- Gli Operatori Economici non stabiliti in Italia che producano la documentazione in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione

Sono comunque esclusi gli operatori che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16- ter del D.Lgs. n.165/2001.

Nel caso di subappalti o subcontratti, rientranti nelle lavorazioni maggiormente esposte al rischio di infiltrazioni mafiose, come individuate dal DPCM del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 (come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016), i “subappaltatori” e “subaffidatari” dovranno essere in possesso dell'iscrizione nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiosa (c.d. White list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'O.E. ha la propria sede; oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.”black list” di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04 maggio 1999 e al Decreto del Ministro delle economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità riportate nel modello di domanda costituisce **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 190/2012.

I partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi per l'impiego della propria manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, pena l'**esclusione** dell'offerta dalla procedura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione, devono essere in possesso** dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

7.1 REQUISITO DI IDONEITA'

- Iscrizione, nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.

Il concorrente non stabilito in Italia o in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art.83 comma 3 del *Codice*, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Per la comprova dell'iscrizione qualora non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPASS il concorrente inserisce la relativa documentazione nel predetto sistema.

7.2 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE

- Trattandosi di lavori di importo superiore a € 150.000,00, gli Operatori Economici hanno l'obbligo del possesso dell'Attestazione SOA. Le categorie di lavori di cui alla seguente tabella "A" possono essere eseguite dall'appaltatore o essere subappaltate, fino al massimo del 30%.

- Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali come indicato nella tabella "A".

TABELLA A

Descr. Lav.	Categorie art.61 d.P.R. 207/2010	Class.	Qual. Obbl. (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara			
						Categoria supersp D.M. 248 10/11/2016 (si/no)	Categ. Prev. o scorp.	Avval. (si/no)	Subappaltabili (si/no) con eventuali limitazioni %
Opere Edili	OG2	II	si	382.440,13	69,98	no	Prevalente	si	si
Impianti idricosanitario, cucine,lavanderie	OS03	I	no	96.117,94	17,59	no	Scorporabile	si	si
Impianto Elettrico	OS30	I	no	67.923,85	12,43	si	Scorporabile	no	si
Totale				546.481,92	100%				

Ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi relativi alla categoria prevalente/richiesta per l'importo totale dei lavori classifica II fino a 516.000,00 ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente classifica II e alla categoria scorporabile per i singoli importi. I requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

In caso di raggruppamenti i requisiti di qualificazione sono quelli di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010. Per R.T.I. Verticali l'attività principale è quella prevalente.

Eventuale riferimento a possibile avvalimento

Categorie superspecialistiche

Il D.lgs n. 50/2016 ha introdotto una disciplina particolare per le categorie superspecialistiche (c.d. S.I.O.S.).

Con Decreto ministeriale delle Infrastrutture del 10-11-2016 n. 248, in attuazione dell'articolo 89, comma 11, del d. lgvo n. 50/2016 è stato definito l'elenco delle opere c.d. SIOS, tra le quali rientra la categoria OS30, la quale risulta scorporabile/non scorporabile, ma è a qualificazione obbligatoria/non obbligatoria.

Dette opere non possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario se privo della relativa qualificazione e, quindi, in tali casi fermo restando il ricorso alla forma del raggruppamento verticale o, laddove possibile all'avvalimento, devono essere necessariamente subappaltate ad un soggetto ad esse abilitato, coprendo l'intero importo nella prevalente.

Per le categorie OS30 superspecialistiche S.I.O.S. Non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art.89, comma 11 del Codice.

eventuali gruppi di lavorazioni omogenee

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8, all'art.184 del regolamento 207/10, all'articolo 10, comma 6 del capitolato generale d'appalto, sono riportati nel computo metrico estimativo.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) e) f) g) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione di cui all'art.83 comma 1 lettere b) e c) del *Codice* nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrice e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

N. B. nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazione in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice e tenuto conto di quanto stabilito dall'art.92 del DPR 207/2010.

7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del *Codice* devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito dell'idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del "Codice" l'Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del "Codice", può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del "Codice" avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del "Codice", il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del "Codice", **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del "Codice".

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbliga tori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del "Codice", al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di avvalimento nonché il PassOE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliata, per l'impresa ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del "Codice", sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del "Codice" sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del "Codice", la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse sia strumentali che umane messe a disposizione dall'impresa ausiliaria con l'indicazione anche del Direttore Tecnico messo a disposizione. Inoltre, se necessaria, deve essere espressamente indicata la certificazione ISO messa a disposizione dall'ausiliaria.

Per la categoria OS30 S.I.O.S. superspecialistica non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 11 del d. lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. -

9. SUBAPPALTO

Le lavorazioni del presente appalto non possono essere concesse in subappalto senza che nell'istanza di partecipazione siano state preventivamente individuate e senza l'osservanza integrale delle condizioni previste dal Codice (art. 105). Il concorrente pertanto indica all'atto dell'offerta i lavori che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 comma 2 e ss.mm.ii. del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto, giusta previsione dell'art. 105 comma 2 così come modificato con la Legge n. 55/2019 e ss.mm.ii., è consentito nella misura massima totale **del 30%** dell'importo complessivo del contratto di lavori.

L'impresa deve osservare relativamente all'esecuzione dei lavori di fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi quanto contenuto nella deliberazione – AVCP n. 35 del 03/09/2008 avente ad oggetto “Attività concernenti la fornitura e posa in opera dei conglomerati bituminosi”.

La stazione Appaltante, prima di concedere l'autorizzazione, verificherà che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2% dell'importo dei lavori** e precisamente di importo pari ad **10.997,98 €** salvo quanto previsto all'art. 93 comma 7 del *Codice*.

La garanzia per l'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Per gli altri O.E. partecipanti è svincolata con la comunicazione di aggiudicazione.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93 comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art 103 comma 1 del Codice.

Tale impegno, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Codice, non è richiesto alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato depositati presso la tesoreria dell'Ente, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari con versamento presso la Tesoreria provinciale codice IBAN IT97 E 030 6916 4041 0000 0046 013;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo Mod. 1.1 "garanzia fideiussoria provvisoria" approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per **almeno 180** giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del CC, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti al regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale dichiarazione di impegno, non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti (art. 93 comma 8 del "Codice").

e) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussorio che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della stazione appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice su richiesta della stazione appaltante per l'ulteriore periodo indicato, a pena di esclusione, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del "Codice", la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del "Codice" non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'importo della garanzia del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta del possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti o rendendo le necessarie dichiarazioni se microimpresa.

In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:

a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 del Codice o di aggregazione di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che

costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese costituendo il raggruppamento siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art.45 comma 2 lett. b) e c) del Codice e di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete e/o dalle consorziate.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria (a condizione che venga comprovato che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta), la presentazione della garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice (con decorrenza dalla data di rilascio della predetta causione).

Ai sensi dell'art.93 comma 6 del Codice la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 comma 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

Non è sanabile, e quindi è **causa di esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di **70,00 €** (settanta/00 euro), come Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830, secondo le modalità stabilite dall'ANAC, allegando, quale condizione di ammissibilità dell'offerta pena l'esclusione – alla documentazione di gara, ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici di **70,00 €** (euro settanta/00).

E' altresì motivo di esclusione in quanto condizione di inammissibilità dell'offerta l'omesso o ritardato versamento del contributo ANAC e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge (L.266/2005 art. 1 c.67)

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara verrà espletata ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. interamente in modalità telematica mediante la piattaforma Mepa.

Le offerte dovranno essere formulate dagli Operatori Economici e ricevute dal LCC esclusivamente a mezzo del portale Mepa

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della piattaforma.

Il bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli allegati e la modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale MEPA

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

1) essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscriva l'istanza di partecipazione e l'offerta. I titolari o i Legali Rappresentanti degli O.E. che intendono partecipare alla Gara DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da **AgID**, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

2) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

3) essere abilitati nel portale MEPA;

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione l'Amministrazione NON è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

“Per partecipare alla procedura le imprese dovranno far pervenire i documenti, entro le ore _____ del _____ termine ultimo ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii., nella piattaforma MEPA.

Come descritto la gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma MEPA”

Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati, dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla Gara di che trattasi entro e non oltre il termine perentorio delle ore _____ del giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2022 le seguenti buste digitali/plichi telematici:

A –Busta A- Documentazione amministrativa. firmata digitalmente, dal titolare o legale

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

1) Indice completo del contenuto della busta;

Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.

B – Busta B- Offerta Economica, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

La documentazione richiesta in ciascuna busta digitale dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip. o winrar ecc.).

Pagamento dell'imposta di bollo – modello F23

I pagamenti delle **due** imposte di bollo, uno per la domanda di partecipazione ed uno per l'offerta economica, ciascuna di € 16,00, dovranno avvenire **con due distinti modelli F23**, utilizzando il modello F23 scaricabile dal Sito Internet dell'Agenzia delle Entrate di Trapani debitamente compilato tenendo conto quanto di seguito precisato:

- Del codice tributo 456T;

Della causale del pagamento imposta di bollo procedura aperta con **CIG 940037178C**.

A comprova del pagamento effettuato il concorrente dovrà inserire copia informatica di ogni modello F23 nella busta digitale amministrativa e nella busta digitale economica.

La mancanza del pagamento del bollo non costituirà causa di esclusione dalla Gara ma la circostanza sarà segnalata dall'Amministrazione Appaltante all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione del relativo bollo con onere e spese a carico del concorrente.

L'offerta e la documentazione dovranno essere redatte in lingua Italiana o, se redatta in lingua straniera deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.46 e 47 del DPR 445/2000 ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore.

Il procuratore allega copia conforme della relativa procura.

E' causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo e/o l'offerta economica in documenti contenuti nella documentazione amministrativa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea sono resi mediante documentazione idonee equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 ivi compreso il DGUE la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o suo procuratore.

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;

alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

Il procuratore allega copia conforme della relativa procura.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice, e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro i termini assegnati nella richiesta di conferma sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Gara.

Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sul Modello predisposto e caricato sul portale a disposizione dei soggetti che intendono partecipare alla gara.

Premesso che ciascun concorrente deve presentare ai fini della partecipazione alla procedura di gara i documenti e le dichiarazioni elencati dal disciplinare e che per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nelle premesse del disciplinare, si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio a pena d'esclusione dalla gara, a condizione che sia ugualmente prodotta domanda di partecipazione completa di tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

La mancata sottoscrizione dell'istanza e delle dichiarazioni prodotte come della cauzione, pur non comportando l'esclusione, richiederà la regolarizzazione attraverso la trasmissione della medesima

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del "Codice".

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente **un termine di cinque giorni naturali e consecutivi** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del "Codice" è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 del "Codice" sono considerate irregolari le offerte:

- a) che non rispettano i documenti di gara;
- b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando;
- c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 59 comma 4 del "Codice" sono considerate inammissibili le offerte:

- a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
- b) che non hanno la qualificazione necessaria;
- c) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La trasmissione di documentazione/dichiarazione incompleta, diversa e non corrispondente a quella richiesta in sede di soccorso istruttorio, se ritenuta non adeguata per la regolarizzazione dell'istanza, comporterà, sentito il RUP, l'esclusione. Analogamente la trasmissione di quanto richiesto per la regolarizzazione dell'istanza oltre i termini previsti comporterà l'esclusione. Tutte le comunicazioni ed in particolare quelle afferenti il soccorso istruttorio, avverranno esclusivamente tramite la piattaforma telematica. Le imprese, a pena di esclusione, dovranno riscontrare le richieste sulla medesima piattaforma. Pertanto le stesse dovranno fornire in fase di registrazione il proprio indirizzo PEC.

14 – BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE;
- 3) Documentazione a corredo.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- * La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, è redatta preferibilmente secondo il Modello Allegato A/1 Schema domanda di partecipazione e comunque deve contenere tutte le

informazioni e dichiarazioni in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al possesso dei requisiti speciali, indicati **agli articoli 6 e 7** del presente disciplinare. Dovrà, altresì, contenere le dichiarazioni integrative di cui **al punto 14.2.**

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per la quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- * Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
- * Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- * Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. * se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica: copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete;

b. * se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun Operatore Economico concorrente. Qualora il contratto di

rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005;

c. * se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autenticata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei e la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

- * Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) * copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b) * copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi dalla visura.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende, altresì, le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:

- 1. *dichiarazione in ordine alla presenza o meno di soggetti muniti di potere di controllo;
- 2. *dichiarazione in ordine alla presenza o meno di condanne sul proprio casellario giudiziale;
- 3. * dichiarazione in ordine alla presenza o meno di soggetti cessati/fusioni;
- 4. * dichiarazione di voler ricorrere o meno al subappalto;

5. * dichiarazione di voler ricorrere o meno all'avvalimento;
6. * Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
7. * dichiarazione del domicilio fiscale, partita IVA, dell'indirizzo PEC dichiarato al momento della registrazione, ai fini della comunicazione di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. *dichiarazione sulla remuneratività dell'offerta economica presentata.
9. *dichiarazione in materia di personale - ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.
10. * dichiarazione di non assoggettabilità alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art.41 del D.l. 198/2006 (Codice delle pari opportunità fra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all'art. 44 del D.Lgs. 286/98 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizione dello straniero).
11. * dichiarazione di non versare nelle situazioni di cui all'art.2 comma 2 della Legge Regionale 15/2008.
12. * dichiarazione di accettare il **protocollo di legalità** ai sensi della Circolare Regionale dell'Assessorato dei Lavori pubblici del 31/01/2006 n. 593 (Protocollo di legalità) indicato nella domanda di partecipazione;
13. * dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera del Commissario Straordinario n. 15 del 31/01/2014 e di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
14. * dichiarazione di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari es. clausole del Capitolato speciale eccetera, per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
15. * dichiarazione di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
16. * ***Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. (black list)***
 - dichiarazione in ordine all'autorizzazione in corso di validità ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 122/2010)
17. * ***Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del codice***
 - dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 93 , comma 7 del Codice;

18. * dichiarazione di autorizzazione o meno ai sensi dell'art.53 comma 5 lett. a) del Codice.
19. * dichiarazione in ordine, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 che adegua il (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.).
20. * impegno a fornire dati esatti e corrispondenti al vero al titolare del trattamento (L.C.C. di Trapani) nella consapevolezza che il rifiuto o mancato conferimento di dati obbligatori alle finalità contrattuali potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento a stipulare il Contratto.
21. * dichiarazione in ordine al ricorso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n.383 e ss.mm.ii.
22. * dichiarazione sulla regolarità delle posizioni presso gli Enti Previdenziali e assicurativi.
23. dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori o di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

* Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quando di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

(In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico) Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, per la categoria OG2, si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente per ciascun ausiliario allega:

- 1) * DGUE a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezione A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
- 2) * dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) * dichiarazione sostitutiva di cui all'art.89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata consorziata o come ausiliaria di altro concorrente;
- 4) * originale o copia autenticata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art.89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) * PASSOE **anche a firma** dell'ausiliario;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D da parte del concorrente.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste al par. 6 del presente disciplinare.(Sez. A-B- C-D).

[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis),c-ter), c-quater), l) e lett. f-bis e f-ter del Codice come previsto nel modello di istanza].

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.80, comma 1, 2 e 5 lett.c), c-bis), c-ter), c quater) e lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art.80 comma 1, 2 e 5 lett.c), c-bis), c-ter), c quater) e lett. l) del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1,2 e 5 lett. c), c-bis), c-ter), c quater) e lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. * **PASSOE** di cui all'art.2, comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, deve essere sottoscritto anche dall'impresa ausiliaria;
2. * **garanzia provvisoria con allegata dichiarazione** concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. * Contratto di avvalimento (eventuale).

- 4. * Certificazioni comprovanti i requisiti dichiarati
- 5. * **FOTOCOPIA** di un documento d' identità in corso di validità.

14.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane

* atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- * mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.
- * dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- * atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- * dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- * dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

*dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

*dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

* copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

* dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

* in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD

(o in alternativa)

* in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. – BUSTA DIGITALE ECONOMICA

L'Offerta deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A.

Il concorrente dovrà produrre, il "Modulo di Offerta Economica" generato in formato pdf dalla piattaforma telematica, dopo l'inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla piattaforma.

La busta digitale deve contenere **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto di IVA e altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la terza. Il ribasso percentuale sul prezzo dell'appalto dovrà essere espresso in cifre e ripetuto in lettere, in caso di discordanza vale l'indicazione in lettere (Consiglio di Stato Adunanza plenaria 13/11/2015 n. 10).
- b) La stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del "Codice". Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività di impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del "Codice". Ai sensi del predetto comma 10 l'Amministrazione Appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal successivo art.97 comma 5 lett. d) prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai **paragrafi corrispondenti**.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

16 .CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà esperita con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016, **così come modificato con la Legge n. 55/2019**, mediante offerta di ribasso sull'importo a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, valutando, a cura del RUP, la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse in base a quanto disposto dalla normativa vigente.

Si precisa che nell'offerta non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la terza cifra decimale.

Il Seggio di gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del "Codice" procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dell'offerta calcolata ai sensi del medesimo art. 97 del Codice commi 2, 2 bis. Quindi individua il primo e il secondo in graduatoria, tenendo conto delle offerte che più si avvicinano per difetto alla suddetta soglia.

Qualora, l'offerta di maggior ribasso così calcolata che più si avvicina alla soglia sia stata ugualmente prodotta da più concorrenti, si procederà, nella stessa seduta pubblica, **esclusivamente al sorteggio** per l'individuazione del primo e secondo nella graduatoria della proposta di aggiudicazione.

La facoltà di esclusione automatica dalla gara delle offerte non è esercitabile quando ai sensi dell'art.97, comma 8 del "Codice", il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci). Qualora il numero delle offerte è inferiore a 10 (dieci), si aggiudica all'offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa. Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, si procede a verificare la prima migliore offerta che sia ritenuta, in relazione ad elementi specifici, anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E' facoltà della Commissione di Gara procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Amministrazione ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA A NORMA DELL'ART.133 COMMA 8 DEL CODICE

La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 9:00 del _____ secondo le modalità telematiche del portale.

Secondo le previsioni dell'art. 133, comma 8, del Codice, si procederà ad esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti come di seguito:

- 1) Verifica dei partecipanti e del rispetto del termine di presentazione dell'offerta per l'ammissione;
- 2) Apertura delle offerte economiche, esame e lettura, da esperire nella prima seduta di insediamento della Commissione di gara, dopo la verifica di cui al punto 1); concorreranno alla formazione dell'esito di gara i soli ribassi proposti dai concorrenti ammessi per i quali non è stata accertata mancanza, incompletezza e/o irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta economica, che saranno previsti dal disciplinare di gara e che non potranno essere sanate ma determineranno l'esclusione immediata del concorrente. Infatti, in tale fase non è prevista secondo l'art. 83, comma 9, del Codice Appalti l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.
- 3) Ultimata la fase di cui al punto 2) ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- 4) Individuazione della graduatoria a seguito dell'esclusione automatica; ai sensi dell'art. 95 comma 15, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte;
- 5) Eventuali richieste o contestazioni riconducibili ad elementi contenuti in documenti o dichiarazioni non esaminati o non suscettibili d'esame da parte della Commissione di gara e/o ininfluenti sull'esito di aggiudicazione, non potranno essere accolti;
- 6) Verifiche della documentazione presentata dai concorrenti classificatisi al 1^a e 2^a posto nella graduatoria delle offerte, ai fini dell'esame della documentazione previa attivazione, nei casi in cui sia ammessa la regolarizzazione, del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice, così che,

in caso di esito positivo del predetto esame nei confronti dei concorrenti collocatisi al 1^a e al 2^a posto in graduatoria, sia adottata la proposta di aggiudicazione;

7) L'inversione procedimentale non trova applicazione ove il numero dei concorrenti sia inferiore a **cinque**. In tal caso sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all'apertura dell'offerta economica dopo l'esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta, con esame delle annotazioni ANAC e con il ricorso, ove previsto dall'art. 89 comma 9 del Codice del soccorso istruttorio; in questo caso opera ai fini dell'anomalia dell'offerta, l'art. 97 comma 6, in base ad elementi specifici da giustificare.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA A NORMA DELL'ART.133 COMMA 8 DEL CODICE

La prima seduta pubblica avrà luogo alle **ore 9:00 del** secondo le modalità telematiche del portale.

Secondo le previsioni dell'art. 133, comma 8, del Codice, si procederà ad esaminare le offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti come di seguito:

- 1) Verifica dei partecipanti e del rispetto del termine di presentazione dell'offerta per l'ammissione;
- 2) Apertura delle offerte economiche, esame e lettura, da esperire nella prima seduta di insediamento della Commissione di gara, dopo la verifica di cui al punto 1); concorreranno alla formazione dell'esito di gara i soli ribassi proposti dai concorrenti ammessi per i quali non è stata accertata mancanza, incompletezza e/o irregolarità dei requisiti richiesti a pena d'esclusione con riferimento all'offerta economica, che saranno previsti dal disciplinare di gara e che non potranno essere sanate ma determineranno l'esclusione immediata del concorrente. Infatti, in tale fase non è prevista secondo l'art. 83, comma 9, del Codice Appalti l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.
- 3) Ultimata la fase di cui al punto 2) ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2 ter del D.lgs. 50/2016. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
- 4) Individuazione della graduatoria a seguito dell'esclusione automatica; ai sensi dell'art. 95 comma 15, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai

fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte;

5) Eventuali richieste o contestazioni riconducibili ad elementi contenuti in documenti o dichiarazioni non esaminati o non suscettibili d'esame da parte della Commissione di gara e/o ininfluenti sull'esito di aggiudicazione, non potranno essere accolti;

6) Verifiche della documentazione presentata dai concorrenti classificatisi al 1^a e 2^a posto nella graduatoria delle offerte, ai fini dell'esame della documentazione previa attivazione, nei casi in cui sia ammessa la regolarizzazione, del soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice, così che, in caso di esito positivo del predetto esame nei confronti dei concorrenti collocatisi al 1^a e al 2^a posto in graduatoria, sia adottata la proposta di aggiudicazione;

7) L'inversione procedimentale non trova applicazione ove il numero dei concorrenti sia inferiore a **cinque**. In tal caso sarà adottato il procedimento ordinario, ovvero, si procederà all'apertura dell'offerta economica dopo l'esame e la verifica della documentazione amministrativa prodotta, con esame delle annotazioni ANAC e con il ricorso, ove previsto dall'art. 89 comma 9 del Codice del soccorso istruttorio; in questo caso opera ai fini dell'anomalia dell'offerta, l'art. 97 comma 6, in base ad elementi specifici da giustificare.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica del costo del personale ai sensi dell'art. 95 c. 10 procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la

graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190]

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 n. 159).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo secondo lo schema tipo 1.2 approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dell'appalto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e

tasce - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

20. ULTERIORI INFORMAZIONI

1) Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà indicare un numero di conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempienza contrattuale.

2) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del "Codice".

3) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

4) La S.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del "Codice."

5) Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti ed avranno valore di notifica.

6) Le informazioni relative alla regolarità contributiva dei concorrenti saranno acquisite dalla S.A. ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n.445/2000. I concorrenti che risulteranno incorsi nelle gravi violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, saranno esclusi dalla gara. A tal uopo i concorrenti dovranno indicare:

- contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;
- per I NAIL: codice Ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero e posizione assicurativa;
- per INPS: matricola aziendale e sede istituto;
- per CASSA EDILE: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

7) Ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i. deve essere indicato se l'impresa per l'esecuzione dei lavori intende avvalersi di noli a freddo.

8) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 1, e dell'art. 216, comma 13, del "Codice" attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la Delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata Delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

9) Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare.

10) Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2015, l'impresa si impegna ad accettare il Protocollo di Legalità. ai sensi della Circolare Regionale dell'Assessorato dei Lavori pubblici del 31/01/2006 n. 593 L'eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione dei lavori, comporta la risoluzione del contratto.

11) Ai sensi dell'art. 85, comma 1, periodo 1°, del "Codice" al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la S.A. accetta il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità a quanto previsto dal disciplinare al punto 14. 2.

12) Nel rispetto dell'art. 34 e dell'art. 71 del "Codice", la documentazione progettuale è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 28/01/2017).

13) E' esclusa la competenza arbitrale;

14) L'Operatore Economico, in sede di offerta:

- elenca, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
- attesta, di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le

disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto rinunciando fin d'ora, a qualsiasi azione in merito di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori. Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto;

- attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- indica, ai sensi dell'art.80, comma 3 del “Codice”, i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti” come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC del 08/11/2017, ovvero:

a) del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

b) dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;

c) dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;

d) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

- indica i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

- indica se nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sia stato interessato o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di ramo o di intere altre aziende ed in caso positivo, indica la relativa denominazione, sede, partita IVA e i nominativi dei soggetti interessati con luogo e data di nascita, residenza e le carica ricoperta.

21. CLAUSOLA SOCIALE

Non è previsto alcun obbligo finalizzato alla tutela dei livelli occupazionali non sussistendo alcun contratto in essere nel Settore oggetto del presente appalto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trapani, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 che adegua il (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii.) alle disposizioni del [Regolamento UE 2016/679](#), circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali - con strumenti informatici – con l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione e tutti gli obblighi contrattuali ed in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale, costituenti la base giuridica del trattamento.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Antonino Massimo Gandolfo

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82- Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
